



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

Copia APPALTI

## DETERMINAZIONE N. 710 DEL 07/04/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLE FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE A 3 VELI – CIG Z2A2CA51CD</b>
-----------------	--

### LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i verbali del COC sinora stilati a seguito delle riunioni tenute per contenere gli effetti dell'emergenza da Covid-19 dai quali si evince, tra l'altro, la necessità di provvedere all'acquisto di quante più mascherine possibili, anche di tipo chirurgico;

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare, gli articoli 107, 151, 183, 191, 192 e 147-bis;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:
  - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
  - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
  - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
  - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
  - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, possono essere effettuati autonomamente, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

ATTESO che non è attiva presso Consip alcuna Convenzione per i prodotti di cui in oggetto;

CONSIDERATO che l'acquisto di cui trattasi non rientra:



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

- nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11/07/2018 per cui è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- nella categoria dei beni e servizi informatici per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, sussiste l'obbligo di acquisto esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
- nelle categorie merceologiche di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 e s.m.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RILEVATO, altresì, che:

- è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip;
- in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto in attuazione del principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione; G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c);

CONSIDERATO che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
- il principio di convenienza economica è garantito anche da una semplice indagine di mercato, intesa come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;
- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale;

CONSIDERATO che «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36);

DATO ATTO che:

- le mascherine in acquisto sono difficilmente reperibili sul mercato per cui non è stato sufficiente interpellare le ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici di questo Settore Servizi Finanziari, revisionato con propria determinazione n. 1953 del 08/10/2019;
- è stata fatta un'indagine telefonica contattando tutte le ditte offerenti mascherine chirurgiche sul MEPA in ordine di prezzo crescente;
- molte delle ditte in questione hanno dichiarato, nonostante la presenza del prodotto in offerta sul MEPA di non averle a disposizione e di non poterle avere nel breve periodo;
- delle due ditte che hanno dato una risposta positiva:
  - Satcom s.r.l. di Monfalcone € 0,75/mascherina oltre IVA
  - Farmafox di Malalbergo € 1,00/mascherina oltre IVA

l'offerta migliore è risultata essere quella della ditta Satcom s.r.l. di Monfalcone;

RITENUTA congrua l'offerta date le attuali condizioni di mercato;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

TENUTO CONTO che, al momento, la necessità di acquisto si attesta intorno a ca. 4.900 mascherine, per un affidamento complessivo inferiore ad €. 5.000,00;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto nei confronti della predetta ditta;

ATTESO che, in data 07/04/2020 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z2A2CA51CD;

ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 6-ter;

VISTO che si attesta:

ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della G.C. n. 503 del 30/12/2013;

che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi è stata accertata mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dal RUP ;

RICHIAMATI i seguenti atti:

delibera di Consiglio Comunale n.190 del 19.12.2019 con oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 del Tuel e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del Tuel - già approvata dalla giunta comunale con atto gm. n.440 del 19.11.2019 - i.e.";

delibera di Consiglio Comunale n.191 del 19.12.2019 con oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e della Nota Integrativa per lo stesso triennio - i.e.";

- delibera G.M.n. 33 del 30.01.2020 con oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020-2022, piano della performance 2020-2022 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi.";

VISTA la determinazione n. 199 del 24/01/2020 con la quale la dirigente del Settore Servizi Finanziari rinnovava alla sottoscritta, Francesca Frattini, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato e Provveditorato;

## DETERMINA

per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono interamente richiamate:

- 1) DI AFFIDARE la fornitura di mascherine chirurgiche a 3 veli necessarie a fronteggiare l'emergenza Covid-19, alla ditta SATCOM s.r.l. di Monfalcone (GO), P.I. 01084800315;
- 2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 4.495,28 (IVA inclusa) al Capitolo 0103.13.330 del PEG 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà mediante ODA su MEPA, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
- 4) DI DARE ATTO che la sottoscritta Francesca Frattini è Responsabile del Procedimento;
- 5) DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 sul Sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";
- 6) DI DARE ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi posti dalla Giunta Municipale.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti ed all'Ufficio di Ragioneria.

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
U.O.C. ECONOMATO - PROVVEDITORATO  
(Dr.ssa FRANCESCA FRATTINI)**

*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA/ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI  
NEL SINGOLO PROCEDIMENTO  
(art.42 Dlgs 50/2016)

Al Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI  
Il/La sottoscritto/a FRANCESCA FRATTINI  
nato/a CORNALDO (AN) il 25/06/1973

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

nell'ambito del procedimento avente ad oggetto  
EMERGENZA COVID-19 - Acquisto mascherine chirurgiche

VISTE le disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione;  
VISTA la direttiva del Responsabile Locale Anticorruzione n. 3/2019;  
VISTO il Codice di Comportamento del Comune di Fano, approvato con delibera GC 503/2013;

VISTI  
- l'art.6 bis della Legge 241/1990;  
- l'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di gara;

consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dei controlli che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare in relazione alla veridicità delle dichiarazioni presentate

DICHIARA

di trovarsi, in relazione al suddetto procedimento, in una situazione di conflitto di interessi per i seguenti motivi

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

oppure

di non trovarsi, in relazione al suddetto procedimento, in alcuna situazione di conflitto di interessi

Fano, 07/04/2020

Francesca Frattini

